

Comune di Albaredo per San Marco
(Provincia di Sondrio)



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N 8 DEL 26.05.2020

SOMMARIO

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari**
- Art. 3 - Funzioni rappresentative**
- Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale**
- Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente**

CAPO II CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 6 - Surroga dei Consiglieri**
- Art. 7 - Diritti**
- Art. 8 - Doveri e responsabilità**
- Art. 9 - Decadenza ai sensi dello Statuto Comunale**

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

- Art. 10 - Costituzione e composizione**

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 11 - Costituzione e composizione**
- Art. 12 - Funzioni**
- Art. 13 - Presidenza e convocazione**
- Art. 14 - Svolgimento dei lavori delle sedute**
- Art. 15 - Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute**

TITOLO II DISCIPLINA DELLE SEDUTE

CAPO I TIPOLOGIA DELLE SEDUTE

- Art. 16 - Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti**
- Art. 17 - Sedute pubbliche e segrete**
- Art. 18 - Sedute aperte**

CAPO II CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 19 - Avviso di convocazione – caratteristiche**

CAPO III ORDINE DEL GIORNO

- Art. 20 - Proposte d'iscrizione all'ordine del giorno**
- Art. 21 - Ordine del giorno**
- Art. 22 - Deposito degli atti per la consultazione**
- Art. 23 - RegISTRAZIONI audiovisive e regISTRAZIONI audio delle sedute consiliari**

CAPO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

- Art. 24 - Disciplina delle adunanze**
- Art. 25 - Persone ammesse nella sala delle adunanze**
- Art. 26 - Segreteria dell'adunanza**
- Art. 27 - Scrutatori – Nomina – Funzioni**

CAPO V SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 28 - Dei posti e degli interventi**
- Art. 29 - Ordine dei lavori – Sedute deserte**
- Art. 30 - Inizio dei lavori**
- Art. 31 - Comportamento dei Consiglieri**
- Art. 32 - Fatto personale**
- Art. 33- Partecipazione dell'Assessore non Consigliere**
- Art. 34 - Chiusura della seduta**

CAPO VI DISCUSSIONE

- Art. 35 - Interpellanze, interrogazioni**
- Art. 36 - Mozioni, ordini del giorno**
- Art. 37 - Chiusura della discussione**

CAPO VII VOTAZIONI

- Art. 38 - Sistemi di votazione**

Art. 39 - Mozioni d'ordine

Art. 40 - Dichiarazioni di voto

Art. 41 - Computo della maggioranza

CAPO VIII VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 42 - Contenuto e firma

Art. 43 - Approvazione dei verbali della precedente seduta

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Interpretazione del Regolamento

Art. 45 - Diffusione del presente Regolamento

Art. 46 - Entrata in vigore

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni o modifiche (d'ora in avanti T.U.).

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari e videoconferenza

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Via San Marco,24 (Municipio).

2. Il Sindaco, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante i sistemi di comunicazione usati abitualmente dall'Amministrazione Comunale.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.

4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

5. La riunione degli organi comunali (Consiglio Comunale, Giunta Comunale) e le commissioni consiliari, qualora costituite, possono riunirsi in via eccezionale e motivata anche in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità con sistemi che identifichino con certezza i partecipanti, assicurando la regolarità dello svolgimento delle sedute e con adeguata pubblicità secondo modalità individuate anche attraverso dispositivi di comunicazione informatica, streaming o altro.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri Comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dai rappresentanti dei Gruppi consiliari.

3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di suo impedimento o assenza, aventi carattere temporaneo o definitivo, le relative funzioni saranno esercitate dal ViceSindaco.

Art. 5 - Compiti e poteri.

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente e con esso l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Sindaco provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO II – CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6 - Surroga dei Consiglieri.

1. I Consiglieri subentrano al Consigliere cessato dalla carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all' art. 38 del T.U.

Art. 7 - Diritti.

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare ogni istanza su argomenti inerenti sia le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale, che le altre attribuite al Comune dalle leggi e dallo Statuto.

3. I Consiglieri Comunali in carica hanno diritto, senza necessità di farne apposita richiesta scritta e senza alcun onere di fornire motivazione o prova della titolarità di un interesse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante:

a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati

b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali non più presenti sull'albo online.

Tale diritto è esercitato mediante accesso agli uffici comunali o, laddove possibile, anche solamente con l'accesso informatico agli archivi comunali.

4. I Consiglieri Comunali che per l'esercizio del mandato necessitano di copie di atti, documenti e provvedimenti debbono fare richiesta direttamente al Responsabile del Servizio.

5. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

6. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio. In ogni caso, il diritto di accesso non può essere incondizionato o fondato su richieste generiche ed indiscriminate, ma deve tener conto delle necessità derivanti dalla molteplicità dei servizi che il Comune deve assicurare agli amministrati e dal rispetto degli impegni di contenimento delle spese generali di gestione dell'ente.

7. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune, con le modalità specificate agli artt. 35 e 36 del presente Regolamento. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni ed Ordini del Giorno formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 8 - Doveri e responsabilità.

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Ogni Consigliere, nell'arco del proprio mandato, ha facoltà, previa richiesta motivata, di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo complessivamente non superiore a 3 mesi. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza. Tale periodo di assenza può essere eccezionalmente prorogato.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro 10 giorni successivi alla seduta.

4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, seri motivi di famiglia, o altri gravi motivi non riconducibili alla volontà di questi ultimi, che li rendano temporaneamente impossibilitati ad attendere allo svolgimento delle proprie prerogative istituzionali.

Art. 9 - Decadenza ai sensi dello Statuto Comunale.

1. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.

2. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il Sindaco iscrive

all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale.

3. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 - Costituzione e composizione.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. Il Consigliere che non intenda appartenere al gruppo da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco.

2. Ogni Gruppo è formato da almeno 2 Consiglieri.

3. Un Gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

4. I singoli Gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nominativo del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le variazioni della persona del Capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo ad ogni effetto: per la maggioranza, il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il Sindaco; per la minoranza il candidato Sindaco non eletto.

7. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11 - Costituzione e composizione.

1. Il Consiglio Comunale può costituire, conformemente alle previsioni dello Statuto, con appositi atti, Commissioni consiliari permanenti o commissioni di scopo a tempo determinato, determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo consiliare un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con deliberazione per la quale dev'essere richiesta l'immediata eseguibilità.

4. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale.

Art. 12 - Funzioni.

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni di natura preparatoria, concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti.

2. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, di mozioni e di ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le proposte di deliberazioni, di mozioni e ordini del giorno vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e l'eventuale successiva iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.

3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere al Sindaco informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'Amministrazione Comunale e su questioni connesse, anche di carattere politico.

Art. 13 - Presidenza e convocazione.

1. Le Commissioni, nella prima seduta utile rispetto alla data di esecutività della deliberazione di nomina della Commissione stessa, nominano al loro interno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento di entrambi, assume la presidenza il Consigliere anziano.

2. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione consiliare.

3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando, a propria discrezione, sulla base della quantità e complessità dei punti inseriti all'ordine del giorno, la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, salvo casi d'urgenza, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta del Consiglio.

4. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione e, per conoscenza, a tutti gli altri Consiglieri secondo le tempistiche di cui al precedente comma 3. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione della quale viene inviato l'ordine del giorno. La convocazione viene recapitata mediante e mail o altre modalità tecnologiche all'indirizzo o al contatto specificato dal richiedente.

Art. 14 - Svolgimento dei lavori delle sedute.

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la metà più uno dei componenti; in caso di seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della metà dei componenti. Ove la Commissione risulti composta da un numero dispari di componenti, per la validità della prima convocazione il quorum viene arrotondato all'unità superiore, mentre per la validità della seconda convocazione detto quorum viene arrotondato all'unità inferiore. Tra le sedute di prima convocazione e quelle di seconda convocazione deve trascorrere un periodo di almeno mezz'ora. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve rispettivamente dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non inferiore mezz'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione, il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi, il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva, ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

2. Ciascun Consigliere può presenziare ai lavori anche della Commissione di cui non è membro, senza che ne venga data risultanza a verbale (e quindi senza conteggiare il loro numero ai fini del raggiungimento del numero legale) e con preclusione a quest'ultimo di qualsiasi facoltà di intervento, fatta salva diversa determinazione del Presidente. Il Sindaco, su richiesta del Presidente, può sempre prendervi parte con funzioni referenti. Per gli Assessori, la facoltà di relazione ed intervento, su richiesta del Presidente, è consentita soltanto in relazione agli argomenti di propria competenza. I capigruppo consiliari possono partecipare ai lavori delle Commissioni.

Art. - 15 - Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute.

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte di norma da uno dei membri (anche con facoltà di rotazione) della stessa oppure da persona indicata dal Presidente. Egli redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati nella seduta stessa.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE SEDUTE

CAPO I TIPOLOGIA DELLE SEDUTE

Art. 16 - Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti.

1. Ai fini del presente Regolamento le sedute consiliari possono essere: ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche o segrete.

2. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente, nell'avviso di convocazione.

4. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri eletti, senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, sono valide con l'intervento di almeno 4 (quattro) Consiglieri eletti per legge e il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione possono tenersi anche decorsa una sola mezz'ora dalla prima convocazione.

Quando per deliberare, la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - Sedute pubbliche e segrete.

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco sospende la discussione ed il Consiglio delibera,

a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 18 - Sedute aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, indice adunanze consiliari "aperte", nelle quali il Sindaco può concedere facoltà di intervento a soggetti estranei al Consiglio.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario; in tale sede può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

CAPO II CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 - Avviso di convocazione – caratteristiche.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo Comunale o con ogni altro mezzo di comunicazione idoneo (e-mail o altro dispositivo tecnologico-informatico) autorizzato dal singolo Consigliere a comprovare l'avvenuta ricezione, al domicilio o all'indirizzo o al contatto comunicato:
 - a) per le convocazioni ordinarie, 5 giorni antecedenti alla seduta;
 - b) per le convocazioni straordinarie, 3 giorni antecedenti alla seduta. Ai fini del computo dei giorni si considerano solo quelli interi e liberi.
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la seduta.
3. Il giorno di consegna non viene computato.
4. Tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti, ai fini della carica ed esclusivamente per la consegna di documenti e degli avvisi di convocazione del Consiglio e delle Commissioni, ad eleggere domicilio presso la sede Comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, qualora il Consigliere non si sia avvalso delle modalità di cui al precedente punto 1, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria Comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo online.
6. Il Sindaco disporrà altresì l'affissione di manifesti in appositi luoghi idonei sul territorio.
7. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché il luogo e l'eventuale modalità in videoconferenza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno e relativi allegati (es. mozioni, interrogazioni).
8. Per sopraggiunti motivi di urgenza il Sindaco può integrare l'ordine del giorno del Consiglio già notificato ai Consiglieri con ulteriore notificazione entro e non oltre 24 ore precedenti la data e l'ora della convocazione dello stesso
9. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

CAPO III ORDINE DEL GIORNO

Art. 20 - Proposte d'iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco quando l'oggetto delle medesime sia manifestamente illecito o impossibile e/o quando le forme di trattazione degli argomenti in Consiglio (proposte di deliberazione, interrogazioni, mozioni, interpellanze, Ordini del Giorno) siano palesemente discordanti dalle previsioni regolamentari che disciplinano queste ultime. In tali casi, il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare utile, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 21 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio.
2. Hanno la precedenza:
 - a) le comunicazioni del Sindaco;
 - b) le interrogazioni;

- c) le mozioni;
- d) le interpellanze;
- e) gli Ordini del Giorno;
- f) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
- g) le proposte delle autorità governative;
- h) le proposte dell'autorità regionale e provinciale;
- i) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- j) le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;
- k) gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque Consigliere e con l'assenso del Consiglio.

4. Qualora insorgano comprovate cause o circostanze di forza maggiore che facciano ravvisare l'estrema necessità ed urgenza di inserire, al fine del conseguimento dell'interesse dell'Ente, un ulteriore punto all'ordine del giorno, di un Consiglio già riunito, i Consiglieri, seduta stante, decidono in merito ad unanimità di voti, anche prescindendo dall'osservanza dei termini di cui sopra.

5. La discussione relativa all'esame di interrogazioni, mozioni, Ordini del Giorno ed interpellanze, non può superare la durata di un'ora per ogni singolo Consiglio. Gli argomenti non trattati, saranno rinviati al successivo Consiglio Comunale.

Art. 22 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'Ufficio di Segreteria, entro 24 ore dalla convocazione del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

Art. 23 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE E REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI.

1. In considerazione del fatto che la pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale non implica automaticamente un autonomo ed indiscriminato diritto a procedere alla registrazione dei lavori bensì la libera presenza di chi abbia interesse ad assistervi, l'effettuazione di riprese dei lavori delle stesse (o di alcune fasi di esse) è autorizzata dal Sindaco, nell'esercizio del proprio potere/dovere di assicurare il proficuo e regolare svolgimento dei lavori e dell'attività del Consiglio. L'autorizzazione è circoscritta alle sole modalità di effettuazione delle riprese e, a tale riguardo, il Presidente dovrà accertarsi che la modalità dell'attività documentativa non sia molesta o atta a turbare il regolare svolgimento della seduta (ad es. con impianti rumorosi o ingombranti o con via vai di operatori).

2. Le riprese che avvengono in tale contesto possono essere effettuate senza il consenso dei partecipanti, sulla base di quanto disposto dall'art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 196/03, dagli altri provvedimenti emanati al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Codice di deontologia giornalistica, fornendo adeguata informazione ai partecipanti stessi dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini.

3. Le persone fisiche o i rappresentanti legali di persone giuridiche che desiderino effettuare riprese o registrazioni devono presentare e sottoscrivere, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Sindaco.

4. Le domande devono indicare nome, cognome, denominazione (se trattasi di persona giuridica), destinazione d'uso e scopo delle riprese (documentario, divulgazione, uso personale).

5. Dette domande devono essere presentate in anticipo di tempo sulla data della ripresa desiderata o più semplicemente nei momenti immediatamente precedenti l'inizio dell'attività consiliare.

6. Il Sindaco, una volta raccolta la domanda, autorizza ad effettuare le riprese, salvi casi di manifesta irragionevolezza della domanda rispetto ai quali deve rilasciare, anche successivamente alla seduta consiliare, comunque entro e non oltre i 30 giorni dalla seduta, un documento scritto in cui vengono esposti i motivi del diniego.

7. Il soggetto autorizzato si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

8. Al fine di utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato, per uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Sindaco.
9. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi alla ripresa dello spazio riservato al Consiglio Comunale.
10. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. In tali casi, il Sindaco potrà disporre il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
11. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza nonché dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati ripresi.
12. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Sindaco, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
13. Il Sindaco può autorizzare la diffusione audiovisiva delle sedute consiliari in diretta, anche mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta.
14. Le registrazioni audio e visive delle sedute consiliari effettuate dall'Amministrazione Comunale, verranno dalla stessa conservate per l'intera durata del mandato politico amministrativo, dopodiché queste ultime verranno automaticamente cancellate.
15. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Albaredo per San Marco è individuato titolare del trattamento dei dati eventualmente raccolti attraverso le riprese effettuate dalla stessa Amministrazione Comunale. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale.
16. Ai Consiglieri spetta il diritto di accesso alle registrazioni audio e alle eventuali riprese video delle sedute consiliari, effettuate dall'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dalle vigenti normative di legge.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 24 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Sindaco.
2. Il Sindaco ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendolo risultare dal processo verbale.
3. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Sindaco ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La Forza Pubblica non può intervenire nell'aula se non per ordine del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 25 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Sindaco, delle materie in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da manifestazioni di approvazione o di disapprovazione.

Art. 26 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, si provvede alla sostituzione per legge o a norma di Statuto.
3. Il Segretario Comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Sindaco per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
4. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Sindaco.

Art. 27 - Scrutatori – Nomina – Funzioni.

1. Per argomenti che richiedano la votazione segreta il Sindaco, aperta la seduta, designa 3 Consiglieri alle funzioni di Scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO V SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 28 - Dei posti e degli interventi.

1. I Consiglieri prendono posto con il Gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 29 - Ordine dei lavori – Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio iniziano mediante effettuazione dell'appello nominale, il quale dovrà tenersi entro e non oltre 15 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Qualora non sia raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Sindaco per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere la verifica del numero legale in ogni momento della seduta.
6. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 30 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco illustra le eventuali comunicazioni, per un massimo di 15 minuti, su fatti e attività di particolare attualità ed interesse. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire tutti i Consiglieri per un massimo di 2 minuti ciascuno, in un tempo complessivo pari a 30 minuti, comprensivi l'illustrazione del Sindaco.
2. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di particolare rilievo.

Art. 31 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 32 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Sindaco.

3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.

4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 33 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1. La partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale da parte dell'Assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del T.U., non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta. Ad ogni modo, dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio del proprio diritto di partecipazione all'adunanza.

2. L'Assessore partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore:

a) per l'illustrazione delle proposte di deliberazione o di mozioni presentate dalla compagine di maggioranza attinenti a materie ricadenti nella competenza del proprio Assessorato;

b) per l'illustrazione delle risposte ad interrogazioni, interpellanze o mozioni presentate dai Consiglieri, attinenti a materie ricadenti nella competenza del proprio Assessorato.

In tali casi, l'Assessore ha diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

3. L'Assessore, al di fuori dei casi sopra indicati, nell'ambito della discussione di un argomento non necessariamente riconducibile alle materie di competenza dell'Assessorato medesimo, ha possibilità di intervento qualora il Sindaco ritenga comunque opportuno, utile o necessario che l'Assessore medesimo prenda la parola per offrire il proprio contributo.

Art. 34 - Chiusura della seduta.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Sindaco dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza è presa dal Sindaco.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VI DISCUSSIONE

Art. 35 - Interpellanze, interrogazioni.

1. Le interpellanze si sostanziano in semplici domande scritte, aventi la finalità di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se richiede risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 1, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che questa venga data entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva al Consiglio;

c) se l'interrogante è assente e non vi siano disposizioni in merito si intende che quest'ultimo abbia rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui il Sindaco ritenga l'interrogazione non congrua, ne motiva il rigetto.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione;

b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di 5 minuti di tempo.

e) in caso d'urgenza, ciascun Consigliere ha facoltà di formulare, durante le comunicazioni del Sindaco, una interrogazione in forma orale a cui il Sindaco può rispondere o rinviare la trattazione al primo Consiglio Comunale utile.

7. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Sindaco dispone che si svolga un'unica discussione.

Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

8. Trova applicazione la procedura di cui ai successivi articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Sindaco, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.

Art. 36 - Mozioni, ordini del giorno.

1. Le mozioni consistono in una proposta di voto su un argomento diretta a promuovere od orientare l'attività dell'Amministrazione Comunale, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o comportamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e contenga la domanda di convocazione del Consiglio, la seduta deve aver luogo entro 20 giorni.

3. Il presentatore può illustrare la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica ad eventuali interventi di altri Consiglieri, i quali dovranno essere limitati ad un massimo di 5 minuti ciascuno; successivamente si procede alla votazione.

4. Gli Ordini del Giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.

5. Gli Ordini del Giorno sono presentati per iscritto, almeno 5 giorni prima dell'avviso di convocazione del Presidente e sono trattati in seduta pubblica, dopo le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. Possono essere presentati prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, qualora riguardino fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio.

6. Il Consigliere proponente legge l'Ordine del Giorno e lo illustra per non più di 5 minuti; subito dopo intervengono non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di 5 minuti.

7. A conclusione della discussione, l'Ordine del Giorno viene posto in votazione.

Art. 37 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 3 minuti.

3. La discussione si conclude con la votazione.

CAPO VII VOTAZIONI

Art. 38 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è palese conalzata di mano, fatti salvi i casi riportati nei successivi commi 2 e 3.

Il Sindaco, qualora la votazione riguardante l'immediata eseguibilità di una proposta di deliberazione non sia stata effettuata nell'ambito delle operazioni di voto riguardanti la proposta medesima, potrà proporre al Consiglio Comunale tale votazione prima della conclusione della seduta.

2. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, si tengono a scrutinio segreto le votazioni concernenti: a) giudizi di merito in ordine a qualità personali, dati personali a carattere sensibile o giudiziario, fatti o comportamenti tenuti da amministratori o da terze persone; b) nei casi previsti dallo Statuto comunale.

3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio Comunale.

Art. 39 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale, debitamente motivato, effettuato da ciascun Consigliere in qualsiasi momento della seduta, all'indirizzo del Sindaco, con un intervento di durata non superiore a 3 minuti affinché nell'organizzazione dell'ordine dei lavori o nella trattazione di uno specifico argomento, vengano osservate le norme del presente Regolamento in ordine ad aspetti inerenti la procedura delle discussioni o delle votazioni. Costituisce mozione d'ordine anche il rilievo avanzato da uno o più Consiglieri sul comportamento tenuto da parte dei Consiglieri, degli Assessori o di chiunque altro sia presente in aula.

2. Sulle mozioni d'ordine decide il Sindaco. Per questioni che il Sindaco ritenga di particolare complessità, quest'ultimo, può rimettere la decisione al Consiglio, il quale decide a maggioranza dei presenti.

3. Non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento una mozione sulla quale il Sindaco si siano già pronunciati, fatta eccezione per quelle relative ai comportamenti tenuti in aula.

Art. 40 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione, anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che nel verbale se ne faccia menzione, unitamente ai motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.

2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui tema possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 3 minuti.

Art. 41 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, non si può procedere al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto con il sistema delle schede si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e quelle non leggibili, intendendosi queste ultime come schede nulle.

5. Se un nominativo ottiene un uguale numero di voti, sarà nominata la persona di maggiore età, salvo che la legge per quella specifica nomina non preveda diversamente.

CAPO VIII VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 42 - Contenuto e firma.

1. Il verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono riportarsi nel verbale dichiarazioni contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si evidenzino le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono stilati e sottoscritti dal Segretario.

Art. 43 - Approvazione dei verbali della precedente seduta.

1. Il Presidente fa dare lettura del verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta.

3. Sul verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Interpretazione del Regolamento.

1. Le eccezioni inerenti all'interpretazione del presente Regolamento sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta del Consiglio e che siano relative alla trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Sindaco. Egli può sospendere brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi

i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione alla successiva seduta e, contestualmente, incarica il Segretario Comunale di predisporre un parere da sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale.

Art. 45 - Diffusione del presente Regolamento.

1. Il Regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà pubblicato sul sito del Comune in modo che i Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali e i cittadini possano prenderne visione.

Art. 46 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento è pubblicato per 15 giorni all'Albo online unitamente all'atto deliberativo di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga le previgenti disposizioni in materia.